



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ALL. D

**Capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo (art. 87 D.Lgs
36/2023)**

CIG

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio

Il presente Capitolato disciplina il contratto di brokeraggio e consulenza assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 209/2005, da effettuarsi a favore del Comune di Limbiate, sia con riferimento alle polizze già stipulate, sia con riferimento alle polizze da stipulare.

Art. 2 - Prestazioni oggetto dell'incarico

Il Servizio di consulenza e assistenza assicurativa che il Broker si impegna a fornire al Comune prevede l'utilizzo dei propri mezzi e della propria organizzazione a supporto completo in materia assicurativa; consta delle seguenti attività:

- gestione del programma assicurativo in corso e aggiornamento nel tempo, dello stato dei rischi cosiddetta "mappatura dei rischi" in capo all'Ente, con relative coperture, analisi e valutazione delle coperture esistenti;
- gestione dell'attività e della consulenza in occasione di gare pubbliche mediante predisposizione dei capitolati speciali. Individuazione dei criteri di aggiudicazione ed elaborazione di strumenti per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relative valutazione dei costi/ benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- studio e formulazione di proposte per prevenzione e protezione in materia assicurativa ed eventuali aggiornamenti e revisioni.

Qualità dell'assistenza agli uffici comunali competenti dell'apertura dei sinistri e utilizzo di una piattaforma online, del Broker aggiudicatario :

- assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle Polizze, appendici, scadenza dei ratei, scadenza dei termini di prescrizione, eventuali adempimenti obbligatori ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile;

- segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni, apertura dei sinistri e successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione e analisi del singolo sinistro;

- gestione dei sinistri mediante piattaforma accessibile esclusivamente on line proposta dall'aggiudicatario;

- attività di formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa ed anche inerenti all'Ente pubblico;

- gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Limbiate dovesse trovarsi:

1) nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;

2) nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, alla definizione degli stessi e, in caso di sinistri attivi per il Comune, ad una soddisfacente liquidazione dei danni da parte delle compagnie assicurative;

- assistenza in fase di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione delle polizze, mediante redazione dei capitolati speciali di gara , strutturati in base alle reali necessità dell'Ente e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, a tutela dell'Amministrazione comunale, il tutto con la massima tempestività e nei tempi compatibili con l'attività dell'Ente ;
- Assistenza per l'affidamento di polizze senza gara formale mediante effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali con verifica della solvibilità e solidità delle compagnie assicuratrici;
- Assistenza per nuove esigenze assicurative;

- Modalità di costituzione dello staff dedicato al Comune di Limbiate e di organizzazione del team al fine di garantire la gestione del servizio in modo unitario ed efficiente.

Le attività di cui sopra sono svolte dal Broker con le modalità descritte nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza a partire dal 01/07/2025 e scadenza al 30/06/2028.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il contratto potrà essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a 3 anni e nel rispetto della vigente normativa. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione scritta alla Società con un preavviso di giorni 30 rispetto alla data di scadenza.

Nel caso in cui intervengano convenzioni CONSIP o di altra centrale di committenza regionale e/o locale, il Comune si riserva di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 13 del D.L. 95/2012 -Legge 135/2012, qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario e quest'ultimo non accetti la revisione delle condizioni in conformità a quelle praticate da CONSIP/altre centrali di committenza.

Art. 4 - Corrispettivo

L'incarico di cui al presente Capitolato non comporta per l'Ente alcun onere diretto, nè presente nè futuro per compensi, rimborsi od altro.

I compensi del broker sono ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie con le quali sono stipulati i contratti di assicurazione.

L'entità della provvigione del broker è pari a quella offerta in sede di gara. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso lo stesso ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in

quanto compatibili.

Art. 5 - Obblighi del broker

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente nè può impegnare in alcun modo il Comune di Limbiate se non preventivamente e formalmente autorizzato.

I contratti assicurativi sono sottoscritti esclusivamente dal dirigente del Settore o da un funzionario delegato.

Il Broker deve garantire la tutela degli interessi dell'Ente e la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti.

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non utilizzarli a qualsiasi titolo.

L'Ente autorizza, esclusivamente ai fini del contratto, l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. A tal fine il broker è incaricato del trattamento dei dati personali. Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione del contratto che sarà comunque stipulato per scrittura privata con registrazione in caso d'uso.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

Art. 6 - Obblighi a carico del Comune

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- ad inviare al broker tutta la documentazione a propria disposizione, relativa ai contratti assicurativi in essere;
- a non stipulare o modificare le polizze di cui all'art. 1 senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- a fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti

ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento delle attività riguardanti il servizio allo stesso affidato;

- ad assicurare l'adozione degli atti amministrativi di approvazione dei capitolati e dei bandi di gara per l'affidamento dei contratti, i provvedimenti finali, la sottoscrizione dei contratti.

Il Comune si riserva, comunque, la decisione sulle coperture assicurative da adottare e la facoltà di controllare e verificare in ogni momento la corretta esecuzione del servizio.

Art. 7 - Responsabilità civile professionale del broker

Tenuto conto della natura dell'incarico, il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti in occasione dell'esecuzione del contratto, nei termini previsti dalle norme vigenti qualora i danni siano imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, l'Impresa è obbligata a produrre copia del contratto di polizza relativa ai rischi di "Responsabilità Civile Professionale", stipulata ai sensi dell'art. 110 - comma 3, art. 112 - comma 3 - del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e artt. 11 e 15 del Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, stesso decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Art. 8 - Cessione e subappalto

È vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare l'esecuzione in tutto o in parte del servizio.

Art. 9 - Tracciabilità dei pagamenti

Il Broker è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.3 comma 8 della citata legge.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- fallimento o liquidazione della società o ammissione della stessa a procedure concorsuali;
- venir meno della iscrizione del broker al registro degli intermediari di cui al D.Lgs. 7/9/05 n.209;
- tre violazioni (contestate per iscritto) degli obblighi contrattuali;
- cessione o subappalto del servizio (sia totale, sia parziale).
- violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della L.136/2010.

Art. 11 - Cauzione definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria deve prestare cauzione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023, a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.

La costituzione della cauzione può avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con primario istituto bancario o assicurativo. Essa dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e dovrà prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e la rinuncia al beneficio della escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 12 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente sarà, esclusivamente, il Tribunale di Milano.

Art. 13 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità connesse e conseguenti alla esecuzione dell'incarico.

Art. 14 – Insussistenza di rischi da interferenza

L'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non

sono rilevabili rischi da interferenze, ex D.lgs 81/2008 e s.m.i., fra le attività del Comune e le attività oggetto del presente Capitolato, per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione del Rischio).

Art. 15 - Coperture premi assicurativi

A titolo informativo si riporta nella tabella sottostante il riepilogo delle coperture assicurative del Comune di Limbiate in scadenza al 31/12/2029, con indicazione dei relativi premi corrisposti dal 1/04/2025, che saranno oggetto dell'attività di intermediazione di cui al presente affidamento.

Polizza	Premio annuo lordo (annuo 2025)
Polizza All Risks	€ 26.594,69=
Polizza Responsabilità Civile Terzi /RCO	€ 79.000,00=
Polizza Infortuni Cumulativi	€ 7.398,00=
Polizza Kasko	€ 1.190,00=
Polizza RCA/ARD Libro Matricola auto	€ 31.440,00
TOTALE	€ 145.623,07

Art. 16- Responsabile unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la Responsabile del Finanziario Personale ed Ict del Comune di Limbiate, quale Responsabile del progetto la Sig. Roberta Ronchetti.

LA RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI PERSONALE ED ICT
(Roberta Ronchetti)

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE ED ICT
Tel 0299097.269/245 – Economato@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb

